



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:

Dott. Francesco Vigorito	Presidente
Dott.ssa Giulia Sorrentino	Giudice
Dott. Andrea Barzellotti	Giudice Rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.07.2024, ha emesso la seguente

SENTENZA

nell'ambito del P.U. n. 51 - 1/2024, vertente

TRA

Gianni, Origoni associazione professionale, elettivamente domiciliata in Roma, via Marcello Prestinari, 13, presso lo studio dell'avv. Saverio Gianni, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato ed unito telematicamente al ricorso depositato il 29.05.2024.

Ricorrente

E

Fratelli Angeloni S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in Civitavecchia (RM), via Achille Montanucci, 8, presso lo studio dell'avv. Estefana Panfilo che insieme all'avv. Andrea Nocera la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato ed unito telematicamente alla memoria di costituzione depositata il 03.07.2024.

Resistente

Oggetto: liquidazione controllata.

Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 11.07.2024.

Letto il ricorso ex artt. 268 e segg. c.c.i.i. presentato il 29.05.2024 da Gianni, Origoni associazione professionale con il quale ha domandato la liquidazione controllata della società Fratelli Angeloni a r.l. in liquidazione;

rilevato che parte ricorrente ha provato il credito vantato nei confronti della società resistente a fronte della produzione del titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo n. 73/2022 reso il 20.01.2022 nell'ambito del procedimento n.r.g. 163/2022 del Tribunale Ordinario di Civitavecchia per Euro 17.518,00 oltre interessi in misura legale e munito il 07.04.2022 di esecutività;

rilevato che parte ricorrente ha prodotto evidenza documentale di aver proposto nei confronti della società resistente procedimento individuale esecutivo esitato negativamente;

rilevato che - eseguita la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza dalla cancelleria ex art. 40, VI co., c.c.i.i. - con memoria presentata il 03.07.2024 la società resistente si è costituita ha confermato la sua situazione di crisi di liquidità ed ha rappresentato le seguenti conclusioni "la Società FRATELLI ANGELONI a.r.l. in liquidazione (09134701003), in persona del liquidatore e legale rappresentante come in epigrafe rappresentata difesa e domiciliata, si rimette alle decisioni che Vorrà assumere l'intestato Tribunale in merito alla domanda formulata dalla ricorrente, ribadendo la propria disponibilità a cooperare con i relativi organi preposti, nell'eventualità di apertura della liquidazione controllata, fornendo tutte le informazioni utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento, rendendo quanto più agevole la ricostruzione delle vicende che hanno interessato il proprio patrimonio da destinarsi alla soddisfazione del ceto creditorio, secondo le priorità e /o privilegi di Legge";

ritenuta la competenza di questo Tribunale - ex art 27, II co., c.c.i.i. - posto che la società resistente ha sede in Civitavecchia (RM), via Altiero Spinelli, snc, di talché il centro degli interessi della società resistente è ricompreso nel territorio ricadente nel circondario del Tribunale Ordinario di Civitavecchia;

rilevato che da nota acquisita il 10.07.2024 l'Agenzia delle entrate - riscossione ha comunicato di vantare nei confronti della società resistente un credito per Euro 394.680,11 a titolo di debito erariale scaduto ed iscritto a ruolo;

ritenuto che l'ammontare dei debiti scaduti risulta superiore alla soglia per Euro 50.000,00 quale soglia minima di debito scaduto per dichiarare la liquidazione controllata;

ritenuto che la situazione di sovraindebitamento della società resistente dal fatto di non aver pagato il credito di parte ricorrente, dall'esito negativo del procedimento esecutivo promosso da parte ricorrente nei confronti della società resistente, dall'esistenza di un rilevante debito erariale scaduto ed iscritto a ruolo e da quanto confermato dalla stessa società resistente;

ritenuto che l'esposizione debitoria del ricorrente trae origine imprenditoriale e commerciale, di talché questi non può essere qualificato quale consumatore - ex art. 2, I co. lett. "e", c.c.i.i. - a fronte del fatto che la situazione debitoria del consumatore deve avere origine diversa dall'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, professionale ed artigiana;

ritenuto che dalla lettura dei bilanci risulta la qualifica di impresa minore della società resistente, di talché la società resistente non risulta soggetta - ex art. 2, I co. lett. "d", e 121 c.c.i.i. - a liquidazione giudiziale;

ritenuto - peraltro - che la lettura costituzionalmente orientata della disposizione ex art. 268 c.c.i.i. - ex art. 24 Cost. - consente di ritenere detto strumento applicabile per tutelare l'interesse meritevole di tutela - ex art. 100 c.p.c. - di vedere definito il proprio stato/situazione di sovraindebitamento, di talché si ritiene di poter qualificare lo strumento ex art. 268 c.c.i.i. quale rimedio processuale per la

definizione dello stato di crisi/sovraindebitamento non definibile con i restanti strumenti previsti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

rilevato che il ricorrente non ha chiesto che alcuna parte della retribuzione sia sottratta alla liquidazione posto che ha rappresentato di percepire un'entrata/stipendio di Euro 680,00 mensili;

ritenuto che a fronte del fatto che il ricorso per la liquidazione controllata è stato presentato da un creditore deve essere nominato l'OCC da parte di questo Tribunale;

rilevato che la liquidazione del compenso dovuto al gestore della crisi nominato OCC va riservata all'esito della liquidazione e che quanto alla prededuzione trova applicazione la disposizione ex art. 277, II co., c.c.i.i..

Visti gli artt. 268 e segg. c.c.i.i.

P.Q.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata della società Fratelli Angeloni S.r.l. in liquidazione (c.f. 09134701003), con sede in Civitavecchia (RM), via Altiero Spinelli, snnc;

NOMINA

Giudice delegato il dott. Andrea Barzellotti;

NOMINA

liquidatore il dott. Daniele Luciani;

ORDINA

al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori (salvo già intervenuto deposito);

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta in ragione della disposizione ex art. 201 c.c.i.i.;

ORDINA

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

DISPONE

in ragione delle disposizioni ex artt. 270, V co., e 150 c.c.i.i. che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

DISPONE

che le somme di denaro dovute al ricorrente dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altra indennità relativa al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento sia oggetto di liquidazione nei limiti indicati dalla disposizione ex art. 545 c.p.c.;

DISPONE

che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo in ragione della disposizione ex art. 273 c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso in ragione della disposizione ex art. 275, III co., c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura in ragione della disposizione ex art. 276 c.c.i.i.;

DISPONE

che entro il 15/06 e il 15/12 di ogni anno - a partire dal giorno del deposito della presente decisione - il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione in ragione della disposizione ex art. 280 c.c.i.i. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Civitavecchia, sia pubblicata nel registro delle imprese - ove il ricorrente rivesta qualità di imprenditore - e sia trascritta nei registri immobiliari ove necessario. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 25.07.2024

Il Presidente

dott. Francesco Vigorito

Il Giudice

dott. Andrea Barzellotti